TIROCINIO FORMATIVO TEORICO-PRATICO DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 9 AGOSTO 2013, N. 98

Art. 1

Si rende noto che il Tribunale di Torre Annunziata è disponibile ad ammettere laureati in giurisprudenza a partecipare ad uno *stage* di formazione teorico-pratica - di cui all'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche in L. 9 agosto 2013, n. 98 -, nei limiti dei posti disponibili. La scelta di offrire tale possibilità in forma permanente, discende dall'opportunità di garantire il pronto inserimento di nuovi tirocinanti allorquando vi siano nuovi posti disponibili, senza attendere il bando annuale di selezione, che comunque costituisce il metodo ordinario e principale di reclutamento.

Il tirocinio formativo costituisce opportunità di una seria ed efficace esperienza formativa di elevato livello qualitativo che, oltre a costituire parte del percorso per l'accesso alle professioni legali, determina - attraverso la concreta applicazione "sul campo" degli istituti sostanziali e processuali studiati nel corso di laurea - un utile collegamento tra la teoria e la pratica, favorendo l'ingresso nel mondo del lavoro e garantendo maggiori sbocchi professionali successivi.

Art. 2

I laureati in Giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono presentare domanda scritta di partecipazione allo stage di formazione teorico-pratica di cui al precedente art. 1. Nella domanda dovrà essere indicato anche il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria.

La domanda di cui all'art. 2 - con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto art. 1, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - va indirizzata al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata e depositata presso la segreteria del presidente del tribunale deputata all'accettazione delle domande, in Torre Annunziata, Corso Umberto I, 437 (att. Lucia De Simone). Il modello di domanda è reperibile sul sito internet del tribunale, o presso la segreteria del presidente del tribunale deputata all'accettazione delle domande, in Torre Annunziata, Corso Umberto I, 437.

Art. 4

L'elenco degli ammessi sarà pubblicato semestralmente sul sito web del Tribunale: www.tribunaletorreannunziata.it.

Art. 5

Il tirocinio si svolgerà secondo le modalità di cui al richiamato art. 73, comma 2, D.L. 69 del 2013 a cui si fa integralmente rinvio.

I partecipanti saranno ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed a quelli loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale, secondo programmi indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

Gli ammessi al tirocinio avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali verseranno in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgano pratica forense.

Inoltre, potranno compiere ricerche, coadiuvare il magistrato nella stesura dei provvedimenti e compiere attività di studio e ricerca propedeutiche all'esercizio della giurisdizione.

Art. 6

Il Presidente del Tribunale assegnerà gli ammessi ai singoli magistrati richiedenti favorendo, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio, le richieste e le opzioni di settore avanzate al momento dell'inizio del tirocinio.

L'organizzazione dell'attività di cui al secondo e terzo comma dell'art. 6 del presente bando sarà organizzato autonomamente da ciascun magistrato, nell'ambito delle direttive di carattere generale impartite dal presidente del tribunale ovvero, su sua delega, dal presidente di sezione.

Art. 7

Il periodo di tirocinio avrà una durata di 18 mesi: la frequenza in ufficio viene concordata con il magistrato affidatario.

Lo *stage* presso il tribunale potrà essere interrotto in ogni momento dal presidente del tribunale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Art. 8

L'attività degli ammessi allo *stage* si svolgerà sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Gli ammessi non potranno esercitare attività professionale presso il tribunale di Torre Annunziata, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Art. 9

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, la pratica per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

Art. 10

Il magistrato formatore redigerà, al termine dello *stage*, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al presidente del tribunale.

L'esito positivo dello stage, ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013:

- per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale;
- è valutato, per il medesimo periodo di un anno, ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato è titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;
- è titolo di preferenza per la nomina a magistrato onorario ai sensi dell'art. 4.3 lett. g) del d.lgs.vo n. 116/2017.

Art. 11

Lo svolgimento dello stage formativo dà diritto ad una borsa di studio, ai sensi dell'art. 73.8bis e 73.8ter del d.l. n. 69/2013, in misura non superiore a €. 400,00 mensili erogata, fino ad esaurimento delle risorse annualmente stanziate dal ministero della giustizia, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'articolo 3 del decreto menzionato, in base al l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, senza comunque determinare il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Ernesto Aghina

Il Coordinatore dei Tirocini Formativi nel settore penale

Dott.ssa Maria Concetta Criscuolo

Il Coordinatore dei Tirocini Formativi nel settore civile

Dott. Fabio Di Lorenzo